

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 6.8.25 il ricorrente, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha dedotto: i) di aver stipulato un mutuo ipotecario unitamente a due familiari; ii) di essere stato segnalato a sofferenza presso CRIF perché nei confronti di uno dei coobbligati pendeva un procedimento di esecuzione immobiliare avente ad oggetto anche la quota a quest'ultimo intestata dell'immobile, su cui la banca mutuante aveva iscritto ipoteca di primo grado; iii) che la segnalazione è stata effettuata omettendo qualsivoglia esame della complessiva situazione economico-finanziaria (difatti: a) le posizioni debitorie che hanno dato origine all'esecuzione immobiliare non lo coinvolgevano; b) il 19.10.2021, data in cui la Banca ha intimato l'immediato rientro, non aveva in essere ulteriori finanziamenti né pendenze; c) nessuna delle sue proprietà era gravata da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; d) è titolare da oltre trent'anni di uno studio commerciale, tuttora in piena attività; e) dalle risultanze stesse del CRIF risultava, infine, che i finanziamenti precedentemente stipulati erano stati per la maggior parte estinti anticipatamente; f) quanto al mutuo concesso dalla resistente, nessuna rata, dalla stipula all'estinzione, era stata versata in ritardo); iv) che, in data 27.12.21, previo accordo con la resistente, mediante versamento dell'integrale somma ancora dovuta a quella data, ha estinto il mutuo concesso, con surroga legale e subentro nella garanzia ipotecaria; v) che l'intermediario non ha aggiornato la segnalazione dopo l'avvenuto saldo e ha provveduto alla rettifica solo a seguito dell'iniziativa del ricorrente, decorsi 13 mesi dal saldo della posizione debitoria avvenuto il 27.12.2021; vi) che, in considerazione della permanenza per oltre un anno dell'illegittima

segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, e della sua attività di libero professionista, ha chiesto, nel reclamo, all'intermediario il risarcimento del pregiudizio reputazionale, ricevendo però riscontro negativo.

Ha chiesto perciò che l'Arbitro, "accertati l'illegittimità della segnalazione e il pregiudizio reputazionale derivante dall'attribuzione di una presunta condizione di scarso affidamento e/o di scarsa solvibilità erroneamente risultante dai registri di informazione creditizia, voglia dichiarare la Banca tenuta al versamento di euro 10.000, quantificati in via equitativa, o di quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta equa".

L'intermediario ha eccepito: i) di aver comunicato, con lettera del 19.10.2021, al ricorrente e agli altri cointestatari del mutuo di aver avuto notizia dell'avvio di un'esecuzione sul bene posto a garanzia del mutuo, comunicando contestualmente che avrebbe proceduto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a meno che non fosse stata trasmessa, entro il termine di 10 giorni, copia dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva oppure fosse fornita prova dell'integrale pagamento dei creditori intervenuti; ii) che, con la stessa lettera, gli interessati sono stati informati anche dell'obbligo per la Banca, previsto dalla vigente normativa di settore, di procedere alle segnalazioni presso le Centrali Interbancarie di riferimento (tra le quali anche la CRIF) in caso di mancata regolarizzazione della posizione; iii) che, a seguito della proposta transattiva del ricorrente, che prevedeva l'estinzione del mutuo a fronte del versamento integrale dell'importo residuo dello stesso, con volontà di surroga ex art. 1203 c.c., tramite la società mandataria ha fornito la propria adesione con lettera del 20.12.2021; iv) che la lettera prevedeva anche, ad avvenuta definizione della posizione, la rinuncia del cliente ad "ogni diritto, ragione, eccezione o pretesa a qualunque titolo (dedotto o deducibile) e per qualunque causale vantati nei confronti della Banca e/o delle sue mandanti"; v) che non risultano segnalazioni negative in CRIF a carico del ricorrente, che peraltro già non risultavano presenti alla data del 24.1.2023; vi) che la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente è infondata a causa della mancanza del presupposto della condotta illegittima da parte della Banca e, comunque, non è supportata da alcuna idonea documentazione probatoria.

Nelle repliche il ricorrente ha dedotto: i) di non aver ricevuto la lettera di adesione; ii) di non aver formulato alcuna proposta transattiva a saldo e stralcio della posizione, ma di essersi, al contrario, immediatamente reso disponibile al versamento dell'intero importo residuo, così come preteso dall'intermediario nelle comunicazioni precedentemente inviategli; iii) che la corrispondenza intercorsa era finalizzata esclusivamente all'identificazione del funzionario incaricato della relativa quietanza: ciò perché, la scrittura privata autenticata sottoscritta in data 27.12.21 doveva essere redatta con formalità tali da consentire l'annotazione a margine dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari, a corredo della surroga; iv) che è, quindi, priva di senso e giustificazione un'eventuale rinuncia di qualsivoglia ulteriore pretesa, rinuncia che tipicamente avrebbe potuto trovare una giustificazione solo nel caso in cui le parti - nel contesto di un accordo effettivamente transattivo - avessero formulato concessioni reciproche; v) che la scrittura privata autenticata attestante la definizione della posizione, sottoscritta successivamente, in data 27.12.21, contestualmente alla consegna dell'assegno, non conteneva rinunce reciproche né unilaterali; vi) che l'ultimo aggiornamento della posizione in CRIF risaliva al 31.01.2022 e che, dunque, non avrebbe potuto esprimere alcuna valida rinuncia in merito alla negligente condotta dell'intermediario, iniziata presumibilmente un mese dopo la definizione della posizione; vii) che, attesa la sua qualità di libero professionista, ha subito una grave lesione della reputazione.

L'intermediario, dal canto suo, ha ribadito la natura transattiva degli accordi raggiunti a suo tempo con il ricorrente, e dedotto che la lettera del 20.12.2021 è stata inviata all'indirizzo di residenza di quest'ultimo, coincidente con quello indicato nell'atto di surroga e con quello indicato dalla banca in altre lettere inviate all'epoca al cliente e dallo stesso ricevute.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Il ricorrente ha contestato la legittimità della segnalazione a sofferenza della propria posizione, effettuata dall'intermediario convenuto in relazione a un mutuo ipotecario contratto con due coobbligati, a seguito dell'avvio nei confronti di uno di essi di una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo.

La segnalazione a sofferenza è rimasta nei sistemi di informazione creditizia dal mese di gennaio 2022 al mese di gennaio 2023: il ricorrente ha dedotto che, dopo aver ricevuto, il 19.10.2021, la lettera di diffida al pagamento con preavviso di segnalazione, ha provveduto a estinguere la posizione debitoria in data 27.12.2021, come dimostra l'atto notarile, stipulato per consentire l'annotazione a margine dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari, a corredo della surroga richiesta dal ricorrente. In esito al pagamento, la banca ha rilasciato quietanza liberatoria.

L'intermediario ha difeso la propria condotta deducendo che, a seguito dell'avvio nei confronti di uno dei coobbligati della esecuzione immobiliare, il ricorrente, quale condebitore solidale, con lettera del 3.11.2021 ha formulato una proposta transattiva che prevedeva l'estinzione del mutuo a fronte del versamento integrale dell'importo ancora dovuto, con volontà di surroga ex art. 1203 c.c.; che la proposta è stata accettata, tramite la società mandataria, con lettera del 20.12.2021, inviata all'indirizzo di residenza del cliente; e che la lettera prevedeva che "ad avvenuta contabilizzazione dell'intero importo concordato, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti, la posizione in oggetto sarà considerata definita, così come si intenderanno definitivamente rinunziati da parte Vostra – anche in via transattiva – ogni diritto, ragione, eccezione o pretesa a qualunque titolo (dedotto o deducibile) e per qualunque causale vantati nei confronti della Banca e/o delle sue mandanti".

Questo Arbitro non reputa che nella documentazione in atti possa ravvisarsi alcuna espressione di una volontà di rinuncia da parte del ricorrente, il quale non ha formulato una proposta transattiva a saldo e stralcio della posizione, ma si è reso disponibile al versamento dell'intero importo ancora dovuto, chiedendo la presenza di un funzionario della resistente ai fini della redazione dell'atto notarile di quietanza e surroga necessario per procedere all'annotazione nei registri immobiliari.

Non solo, infatti, l'atto notarile di pagamento e surroga non contiene alcuna rinuncia (né può attribuirsi valore di rinuncia alla comunicazione, non sottoscritta dal cliente, da parte della società mandataria, indipendentemente dalla circostanza che non sono provati né l'invio né la ricezione della comunicazione medesima); ma, in ogni caso, la condotta contestata col ricorso è successiva alla definizione della posizione tra le parti e una rinuncia con riferimento ad essa non sarebbe in nessun caso valida, per mancanza dell'oggetto.

È vero che la rinuncia ad un diritto, quale atto unilaterale di natura dispositiva, può essere validamente manifestata anche in forma tacita: tuttavia, in questo caso, deve risultare da comportamenti concludenti e univoci, tali da rivelare in modo certo e non equivoco la volontà del titolare di dismettere definitivamente il diritto, non essendo a tal fine sufficienti il mero silenzio o la semplice inerzia (ex multis, Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2023, n. 11483). Nel caso di specie, una simile volontà non sussiste.

La circostanza che l'intermediario, dopo la definizione della posizione debitoria da parte del ricorrente, abbia comunque proceduto alla segnalazione denota la sussistenza di una condotta, da parte dello stesso, fonte di responsabilità risarcitoria.

Quanto al risarcimento, secondo questo Arbitro la sussistenza di un danno non patrimoniale, in caso di segnalazione illegittima, non è in re ipsa, ma può comunque essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici (Collegio di coordinamento, decisione n. 1642 del 17.1.2019; ABF Roma, decisioni n. 16455/2021 e 6812/25). Tra i criteri utilizzati ad integrare le presunzioni in questione, si annoverano l'attività lavorativa svolta dal debitore segnalato, il tempo di permanenza della segnalazione e la circostanza per cui l'intermediario l'abbia, ad un certo punto, cancellata.

Nella specie, la segnalazione è rimasta nei sistemi per un anno, prima di essere cancellata; il ricorrente ha dedotto di aver subito un pregiudizio dal momento che esercita la professione di dottore commercialista e revisore contabile ed è iscritto nell'elenco dei curatori fallimentari tenuto dal Tribunale; ha inoltre allegato che, in ragione del proprio ruolo, intrattiene rapporti frequenti e costanti con istituti di credito, fornitori e altri professionisti del suo settore.

Si deve dunque ritenere che sussista il pregiudizio alla reputazione allegato dal ricorrente. Quanto alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, questo Arbitro reputa che il danno possa essere quantificato, in via equitativa, in misura pari ad euro 5.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di risarcimento del danno.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE